



Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10385/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0161(NLE)**

**UD 136
MED 41**

PROPOSTA

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 13 giugno 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 307 final

2025/0161 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione dell'accordo euromediterraneo UE-Marocco in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica il protocollo n. 4 di tale accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra¹ ("l'accordo"), è volto a stabilire le condizioni per la graduale liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 78 dell'accordo può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (articolo 39 del protocollo n. 4). Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le due parti.

2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione

Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il Consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica delle disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 80, secondo comma, dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Contesto generale

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione")² stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'Unione europea e il Marocco hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 aprile 2012.

L'Unione europea e il Marocco hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 6 maggio 2019. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per il Marocco rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2019.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine il Consiglio di associazione istituito dall'accordo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, dovrebbe adottare una decisione che introduca le norme della convenzione nel protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di

¹ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3.

cooperazione amministrativa. A tal fine occorre introdurre nel protocollo modificato un riferimento alla convenzione che la renderà automaticamente applicabile nelle relazioni bilaterali fra le due parti.

Allo stesso tempo, il processo di modifica della convenzione ha portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili. La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023 e dalle decisioni nn. 1/2024 e 2/2024 del 12 dicembre 2024.

L'Unione e il Regno del Marocco hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata³, che possono essere utilizzate bilateralemente fino al 31 dicembre 2027 come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.

A seguito di una richiesta del Marocco relativa alle esportazioni dall'Unione verso il Marocco, l'UE autorizza che quantità limitate di oli vegetali e di prodotti del tabacco possano beneficiare del trattamento preferenziale a determinate condizioni per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione.

Applicazione generale delle norme di origine alternative

Tali norme di origine alternative sono destinate ad essere applicate dall'Unione e dal Marocco in via provvisoria, su base facoltativa e bilaterale, fino al 31 dicembre 2027. Esse sono intese ad essere applicate in alternativa alle norme della convenzione, in quanto queste ultime non pregiudicano i principi stabiliti nei pertinenti accordi e negli altri accordi bilaterali tra le parti contraenti. Tali norme non saranno pertanto obbligatorie, ma potranno essere applicate in via facoltativa dagli operatori economici che intendono utilizzare tali norme anziché le norme della convenzione. Esse non sono intese a modificare la convenzione, che rimarrà in vigore tra le parti contraenti, e non modificheranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti stabiliti dalla convenzione.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea nel Consiglio di associazione sia stabilita dal Consiglio.

Le modifiche proposte, nella misura in cui riguardano l'attuale convenzione, sono di natura tecnica e non modificano di per sé l'impatto delle norme di origine contenute nel protocollo attualmente in vigore. Non è pertanto necessario procedere a una nuova valutazione d'impatto.

3.1. Precisazioni sulle nuove norme di origine

Le modifiche proposte relative all'introduzione di una serie alternativa di norme di origine prevedono un'ulteriore flessibilità ed elementi di modernizzazione, che sono già stati concordati dall'Unione in altri accordi bilaterali (accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada, accordo di libero scambio UE-Vietnam, accordo di partenariato economico UE-Giappone, accordo di partenariato economico regionale UE-Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe) o regimi preferenziali (sistema di preferenze generalizzate). Le modifiche principali sono le seguenti.

- a) Prodotti interamente ottenuti - condizioni per le navi

Le cosiddette condizioni per le navi contenute nella serie alternativa di norme sono più semplici e offrono maggiore flessibilità. Rispetto al testo attuale (articolo 5) alcune condizioni sono state sopprese (ad esempio i requisiti specifici per l'equipaggio); altre sono state modificate per fornire una maggiore flessibilità (appartenenza).

- b) Lavorazioni o trasformazioni sufficienti - valore medio

³ Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024).

La serie alternativa di norme proposta (articolo 4) offre all'esportatore la flessibilità di chiedere alle autorità doganali un'autorizzazione per calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari come valore medio, in modo da tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio. Ciò dovrebbe offrire maggiore prevedibilità agli esportatori.

c) Tolleranza

L'attuale tolleranza (articolo 6) è fissata al 10 % del valore del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Il testo proposto (articolo 5) prevede per i prodotti agricoli una tolleranza del 15 % del peso netto del prodotto e per i prodotti industriali una tolleranza del 15 % del valore del prezzo franco fabbrica del prodotto.

La tolleranza in peso introduce un criterio più oggettivo e una soglia del 15 % dovrebbe garantire un trattamento favorevole sufficiente. Evita inoltre che la fluttuazione internazionale dei prezzi delle materie prime incida sull'origine dei prodotti agricoli.

d) Cumulo

Il testo proposto (articolo 7) mantiene il cumulo diagonale per tutti i prodotti alla condizione che la stessa serie di norme di origine alternative sia accettata dalle parti che partecipano al cumulo. Inoltre prevede un cumulo integrale generalizzato per tutti i prodotti eccetto i prodotti tessili e di abbigliamento di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato (SA).

È altresì previsto un cumulo integrale bilaterale per i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA. Infine l'Unione e il Marocco avranno la possibilità di concordare l'estensione del cumulo integrale generalizzato anche ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA.

e) Separazione contabile

Secondo le norme vigenti (articolo 20 della convenzione), le autorità doganali possono autorizzare la separazione contabile se "la detenzione di scorte separate comporta costi notevoli o difficoltà pratiche". La norma modificata (articolo 12) stabilisce che le autorità doganali possono autorizzare la separazione contabile "se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati".

Un esportatore che chiede un'autorizzazione per la separazione contabile non dovrà più giustificare il fatto che la detenzione di scorte separate comporta costi notevoli o difficoltà pratiche; sarà sufficiente indicare che si utilizzano materiali fungibili.

Nel caso dello zucchero, che può essere un materiale o un prodotto finale, le scorte originarie e non originarie non dovranno più essere tenute fisicamente separate.

f) Principio di territorialità

Le norme vigenti (articolo 12) consentono che talune lavorazioni o trasformazioni siano effettuate al di fuori del territorio a determinate condizioni, ad eccezione dei prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA, come ad esempio i tessili. Le norme proposte (articolo 12) non contemplano più l'esclusione per i tessili.

g) Non modifica

La norma di non modifica proposta (articolo 14) prevede una maggiore flessibilità per il movimento di prodotti originari tra le parti contraenti. Essa dovrebbe evitare il verificarsi di situazioni in cui prodotti il cui carattere originario non è messo in dubbio siano esclusi dal beneficio del tasso preferenziale all'importazione in quanto i requisiti formali della disposizione relativa al trasporto diretto non sono soddisfatti.

h) Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

Secondo le norme vigenti (articolo 15), il principio generale del divieto di restituzione si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di qualsiasi prodotto. In base alle norme proposte (articolo 16), il divieto è eliminato per tutti i prodotti, ad eccezione dei materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei capitoli da 50 a 63 del SA. Tuttavia il testo prevede anche alcune deroghe al divieto di restituzione dei dazi doganali per tali prodotti.

i) Prova dell'origine

Il testo introduce un unico tipo di prova dell'origine (certificato EUR.1 o dichiarazione di origine), anziché il doppio approccio EUR.1 e EUR.MED, semplificando notevolmente il sistema. Ciò dovrebbe migliorare il rispetto da parte degli operatori economici, che eviteranno errori dovuti alla complessità delle norme, e anche facilitare la gestione da parte delle autorità doganali. Tale modifica non dovrebbe inoltre incidere sulla capacità di verifica delle prove dell'origine, che rimane invariata.

Le norme modificate (articolo 17) comprendono anche la possibilità di concordare l'applicazione di un sistema di esportatori registrati (REX). Tali esportatori, registrati in una banca dati comune, saranno essi stessi responsabili della compilazione delle attestazioni di origine senza dover ricorrere alla procedura dell'esportatore autorizzato. L'attestazione di origine avrà lo stesso valore giuridico della dichiarazione di origine o del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Le norme proposte prevedono inoltre la possibilità di concordare l'uso della prova dell'origine rilasciata e/o presentata elettronicamente.

Per poter distinguere i prodotti originari in virtù della serie alternativa di norme dai prodotti originari in forza della convenzione, i certificati di origine o le dichiarazioni su fattura basati sulla serie alternativa di norme dovranno includere una dichiarazione che precisi le norme applicate.

j) Validità della prova dell'origine

Si propone di prorogare il periodo di validità di una prova dell'origine da 4 a 10 mesi. Anche tale modifica dovrebbe favorire una maggiore flessibilità con riguardo al movimento di prodotti originari tra le parti.

3.2. Norme dell'elenco

3.2.1. Prodotti agricoli

a) Valore e peso

Il limite dei materiali non originari era espresso solo in valore. Le nuove soglie sono espresse in peso per evitare fluttuazioni dei prezzi e dei tassi di cambio (ad esempio ex capitolo 19, ex capitolo 20, 2105 e 2106) e nel contempo sono soppressi determinati limiti per lo zucchero (ad esempio capitolo 8 o voce 2202 del SA).

La serie alternativa di norme ha innalzato la soglia del peso (dal 20 % al 40 %) e ha introdotto la possibilità per alcune voci di utilizzare in alternativa valore o peso. I capitoli e le voci del SA interessati dalla modifica sono in particolare: ex 1302, 1704 (norma alternativa peso o valore), 18 (1806: norma alternativa peso o valore), 1901.

b) Adattamento degli schemi di approvvigionamento

Per altri prodotti agricoli (ad esempio oli vegetali, frutta a guscio e tabacco) sono previste norme più flessibili adeguate alla realtà economica, in particolare per i capitoli 14, 15, 20 (compresa la voce 2008), 23 e 24 del SA. La serie alternativa di norme attua un equilibrio tra approvvigionamento regionale e approvvigionamento globale, come per i capitoli 9 e 12. Sono state anche semplificate le norme (riduzione delle eccezioni) nei capitoli 4, 5, 6, 8, 11 ed ex 13.

3.2.2. Prodotti industriali (esclusi i tessili)

Il compromesso proposto contempla notevoli modifiche rispetto alle norme vigenti:

- per un certo numero di prodotti l'attuale norma relativa al capitolo contiene una duplice condizione cumulativa. Questa è semplificata in una condizione unica (capitoli 74, 75, 76, 78 e 79 del SA);
- numerose norme specifiche che derogano alla norma relativa al capitolo sono state soppresse (capitoli 28, 35, 37, 38 e 83 del SA). Questo approccio più orizzontale semplifica la situazione per gli operatori e le dogane;
- l'inclusione nell'attuale norma relativa al capitolo di una norma alternativa che offre all'esportatore una scelta più ampia con riguardo al soddisfacimento del criterio dell'origine (capitoli 27, 40, 42, 44, 70 e 83, 84 e 85).

A seguito di tutti questi cambiamenti le norme dell'elenco risultano aggiornate e modernizzate e, in generale, consentono di soddisfare più agevolmente il criterio di ottenimento del carattere originario di un prodotto. Inoltre, la summenzionata possibilità di utilizzare un valore medio su un periodo di tempo per calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari costituirà un'ulteriore semplificazione per gli esportatori.

3.2.3. Tessili

Per quanto riguarda i prodotti tessili e gli indumenti sono state introdotte nuove opzioni relativamente al perfezionamento passivo e alle tolleranze. Nuovi processi di conferimento dell'origine sono stati inoltre introdotti per questi prodotti, in particolare per i tessuti, che diverrebbero più facilmente disponibili. Infine, anche a tali prodotti si applicherà integralmente il cumulo bilaterale. Tale cumulo consentirà di tener conto della lavorazione delle materie tessili (tessitura, filatura, ecc.) nel processo di produzione nella zona del cumulo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

L'atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 80, secondo comma, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio di associazione modificherà l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Con decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione¹ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("l'accordo"). Il protocollo n. 4 riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- 2) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4 dell'accordo, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 78 dell'accordo ("il Consiglio di associazione") può decidere di modificarne le disposizioni. A norma dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni adottate dal Consiglio di associazione sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
- 3) Il Consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, è chiamato ad adottare una decisione relativa alla proposta di modifica del protocollo n. 4 dell'accordo.
- 4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione sarà vincolante per l'Unione.
- 5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/93/UE del Consiglio² ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi.

¹ Decisione del Consiglio, 28 febbraio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1).

² Decisione 2013/93/UE del Consiglio, del 14 aprile 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4).

- 6) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023³ e dalle decisioni nn. 1/2024⁴ e 2/2024⁵ del 12 dicembre 2024. L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa.
- 7) L'Unione e il Regno del Marocco hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere utilizzate bilateralmente fino al 31 dicembre 2027 come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.
- 8) A seguito di una richiesta del Marocco relativa alle esportazioni dall'Unione verso il Marocco, quantità limitate di oli vegetali e di prodotti del tabacco possono beneficiare del trattamento preferenziale a determinate condizioni per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione.
- 9) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di introdurre un riferimento dinamico alla convenzione che garantisca l'applicazione sistematica dell'ultima versione della convenzione in vigore e di includere un insieme alternativo di norme di origine e un sistema di quote per taluni oli vegetali e prodotti del tabacco.
- 10) La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>)

⁴ Decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 12 dicembre 2024 (GU L, 2025/16, 9.1.2025).

⁵ Decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 12 dicembre 2024 (GU L, 2025/17, 9.1.2025).